

---

**Schema di decreto  
legislativo recante  
disposizioni integrative e  
correttive al D.lgs 3  
settembre 2020, n. 116  
(Atto n. 1)**

---

A U D I Z I O N E U T I L I T A L I A

Gentile Presidente,  
Onorevoli Deputati

Utilitalia ha accolto con piacere l'invito che ci è stato rivolto da parte della VIII Commissione della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1).

## Chi siamo

Utilitalia è la federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee.

Imprese che operano sull'intero territorio nazionale raccogliendo e sviluppando un patrimonio di esperienze e competenze che risale ai primi del '900 con la nascita della Federazione aziende municipalizzate d'Italia.

Imprese caratterizzate da un forte radicamento nei territori, impegnate ogni giorno a garantire l'accesso a servizi fondamentali, in maniera sempre più efficiente e ambientalmente sostenibile, consapevoli che dalla qualità dei propri servizi dipende la qualità della vita dei cittadini.

Sono oltre 450 i soggetti associati - tra Società di capitali, Consorzi, Comuni, Aziende speciali ed altri enti che gestiscono i servizi di pubblica utilità - con oltre 98.000 addetti complessivi e un valore della produzione di circa 40 miliardi di euro.

In particolare gli associati ad Utilitalia forniscono servizi:

- idrici a circa l'80% della popolazione;
- ambientali a circa il 55% della popolazione;
- di distribuzione gas a oltre il 30% della popolazione;
- di energia elettrica a circa il 15% della popolazione.

Insieme ad ASSTRA, associazione dei gestori del trasporto pubblico locale, Utilitalia costituisce CONF SERVIZI (Confederazione nazionale per la rappresentanza e la tutela dei soggetti operanti nei servizi di interesse economico).

Utilitalia è firmataria del CCNL Gas Acqua, del CCNL Ambiente e del CCNL Elettrico.

# 1 Introduzione

Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e alcuni decreti d'attuazione, presentano criticità "formali" che, però, hanno ricadute "sostanziali" sulla corretta gestione dei rifiuti, in particolare di quelli urbani. Le modifiche alla norma primaria che si sono succedute in questi ultimi anni ne hanno infatti compromesso la coerenza interna e il suo coordinamento con le norme d'attuazione.

A ciò si aggiunga il fatto che le importanti modifiche apportate con il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 hanno fatto emergere criticità interpretative e applicative a cui gli stessi Ministeri della Transizione Ecologica e dell'Economia e delle Finanze hanno dovuto far fronte con note esplicative.

Quella del presente "correttivo" è quindi un'occasione importante per recuperare la coerenza interna della norma primaria, il suo coordinamento con le altre disposizioni, e per superare quelle criticità interpretative e applicative con le modifiche apportate dal decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116.

Un'ultima considerazione in funzione di premessa: le proposte di modifica normativa di seguito presentate riflettono un interesse generale di sistema. Ciò non solo perché muovono da un costante confronto con gli operatori del settore, che quotidianamente si trovano ad affrontare dubbi nell'interpretazione e applicazione della norma, ma anche perché siamo fermamente convinti che un quadro normativo più chiaro, facilmente intelligibile e coerente, favorisca la corretta gestione dei rifiuti, il rispetto delle regole e la tutela dell'ambiente. In caso contrario permarrrebbe una situazione di incertezza con ripercussioni nell'erogazione di un servizio pubblico di interesse economico generale rivolto a cittadini e imprese

## 1.1 Proposte di modifica e integrazione alla definizione di rifiuti urbani

### 1.1.1 Proposte relative all'allegato *L-quinquies*

La direttiva (UE) 2018/851 ha introdotto per la prima volta a livello europeo la definizione di «rifiuti urbani». Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, non si è limitato a recepire tale definizione ma ha fornito nell'allegato *L-quater* ulteriori dettagli perimetrando i codici dei rifiuti simili ai domestici che possono essere considerati urbani, e nell'allegato *L-quinquies* elencando le attività economiche che li possono produrre.

Tuttavia, questi elenchi non risultano rappresentativi ed esaustivi né di tutti i rifiuti urbani producibili da attività economiche, né di tutte le attività economiche suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ciò è emerso chiaramente dagli innumerevoli dubbi sorti in questi due anni circa la classificazione come urbani o speciali di moltissime tipologie di rifiuti.

Per superare questa criticità sarebbe necessario una miglior caratterizzazione delle attività economiche suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ciò consentirebbe di esplicitare meglio (ancorché indirettamente) il concetto di “analogia” in base al quale attività non espressamente elencate possono essere considerate comunque ricomprese nell'elenco di cui all'allegato *L-quinquies*<sup>1</sup>.

Ad esempio si consideri che dall'allegato *L-quinquies* sono oggi esclusi numerosi soggetti che prima delle modifiche apportate dal D.lgs 116/2020 erano sempre considerati produttori di rifiuti urbani assimilati, come di seguito elencato:

- gli operatori logistici, che producono, nell'ambito del deposito delle merci movimentate, rifiuti urbani esattamente come le autorimesse e i magazzini senza vendita diretta;
- gli agriturismi, che producono rifiuti urbani esattamente come i ristoranti o gli alberghi (spesso tra le due attività non c'è alcuna differenza);
- le case-famiglia e le residenze socio assistenziali, che producono rifiuti urbani esattamente come le case di cura e di riposo;
- le cliniche sanitarie che producono rifiuti urbani esattamente come gli ospedali;
- gli ambulatori e i poli ambulatori medici e veterinari che producono rifiuti urbani esattamente come tutti gli studi professionali;
- le attività artigianali o di servizio svolte prevalente fuori dalla sede dell'impresa o della bottega (es. imprese di pulizia, imprese di manutenzione degli edifici diverse dalle attività di costruzione e demolizione, tinteggiatori, tappezzeri, caldaisti, antenisti, imprese di manutenzione del verde ornamentale privato) che producono rifiuti urbani esattamente come le attività artigianali svolte all'interno della bottega;

---

<sup>1</sup> Pur essendo un elenco finito di attività economiche, quello dell'allegato *L-quinquies* è un elenco aperto. Chiude infatti l'allegato la dicitura: «Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe».

- gli aeroporti, le stazioni e i terminal ferroviari, della metropolitana o del trasporto su gomma che producono rifiuti urbani come altri spazi aperti al pubblico;
- che le aziende agricole che fanno vendita diretta dei prodotti agricoli in locali o spazi dedicati alla sola vendita producono rifiuti urbani esattamente come i negozi di ortofrutta, così come chi fa vendita diretta dei prodotti agricoli e della pesca nei mercati al dettaglio produce rifiuti urbani esattamente come chi ha un banco di mercato per generi alimentari.

Infine, intervenire nell'allegato *L-quinquies* permetterebbe di recepire in maniera più chiara, uniforme e trasparente le indicazioni sui locali e le attività che possono produrre rifiuti urbani fornite dai Ministeri della Transizione Ecologia e delle Economie e Finanze con nota n. 37259 del 12 aprile 2021. In questo modo si eviterebbe il rischio (elevato) di disallineamenti nell'applicazione della norma a livello territoriale (aspetto non secondario considerate le importanti ricadute che l'applicazione di tale disciplina ha in materia di TARI e copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani).

In questo senso sarebbe importante chiarire, per coerenza e per rispetto dello spirito della norma, che:

- l'inclusione delle attività artigianali di produzione di beni specifici all'allegato *L-quinquies* non riguarda le aree destinate alla produzione e quelle funzionalmente connesse alla produzione che pertanto non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- le attività industriali vanno incluse nell'allegato *L-quinquies* ma limitatamente alle aree non destinate alla produzione e non funzionalmente connesse alla produzione che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani al pari di quelle di altre attività.

### 1.1.2 Proposte relative alle definizioni di rifiuti urbani e speciali, e ai codici dell'allegato *L-quater*

Le seguenti proposte hanno il fine di rendere esplicito:

- il principio in base al quale le aziende agricole possono produrre rifiuti sia urbani che speciali in base all'attività (di produzione o di commercio) che svolgono;
- il coordinamento tra norma generale e norme speciali in materia di definizione di «rifiuti urbani»;
- il perimetro dei rifiuti urbani senza doverlo ricostruire attraverso il ricorso a norme diverse.

Con riferimento ai "rifiuti dell'agricoltura", si ritiene necessario intervenire nell'ambito delle definizioni di rifiuti urbani e speciali di cui all'art. 183, distinguendo tra i rifiuti della «produzione agricola» (incluso ad esempio i vivai, l'allevamento e le produzioni zootecniche in genere) e quelli «prodotti nell'ambito di attività commerciali accessorie all'agricoltura» (quali ad es. agriturismi e attività di vendita diretta di prodotti agricoli come spacci, banchi ortofrutta ecc.). Infatti, mentre è corretto che i primi siano esclusi dal perimetro dei rifiuti urbani, i secondi, anche se prodotti da imprese agricole, sono del tutto analoghi a quelli prodotti dalle attività ricettive (con e senza ristorazione) e a quelli prodotti degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e

ortofrutta. D'altra parte, la stessa direttiva (UE) 2018/851 non esclude dai rifiuti urbani tutti i rifiuti prodotti dalle imprese agricole, ma solo quelli peculiari delle attività di produzione agricola.

Pe quanto riguarda invece l'esigenza di maggiore coordinamento tra norma generale e norme speciali in materia di definizione di rifiuti urbani, si ritiene opportuno rendere evidente nell'ambito del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (seguendo l'esempio di quanto fatto recentemente dalla legge 17 maggio 2022, n. 60) il coordinamento esistente tra norma generale e norme speciali (sia quelle richiamate dall'articolo 227 sia quelle non espressamente richiamate) integrando, nell'ambito della definizione di rifiuti urbani di cui all'art. 183, anche quelle tipologie di rifiuti che ricondotte alla categoria di "urbani" da norme speciali, e in particolare:

- i RAEE come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera "l", del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, comprese le loro componenti rimosse;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sottoposti a sterilizzazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- i rifiuti prodotti a bordo delle navi dai passeggeri e dall'equipaggio, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197.

Infine, sempre con le medesime finalità di coordinamento tra norma generale e norme speciali e semplicità di individuazione del perimetro dei rifiuti urbani, si ritiene utile integrare l'allegato L-quater con alcune tipologie di rifiuti ricondotte alla categoria di "urbani" da norme speciali, secondo l'esempio della tabella sotto riportata.

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
Componenti rimosse da AEE che danno origine a RAEE provenienti dai nuclei domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera "l", del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49	Componenti rimosse	16.02.16
RAEE provenienti dai nuclei domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera "l", del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	20.01.21*
	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	20.01.23*
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi.	20.01.35*
	Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi ecc.	
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36

## 2. Proposte finalizzate al coordinamento tra norma primaria e disciplina sui centri di raccolta e semplificazioni per l'accesso

I centri di raccolta sono infrastrutture strategiche, funzionali a garantire efficacia ed efficienza delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani. Rappresentano infatti un necessario complemento ai nuovi sistemi di raccolta differenziata in quanto:

- a) consentono di conferire tipologie di rifiuti non compatibili (per tipologia o dimensione) con i tradizionali sistemi di raccolta (rifiuti che altrimenti rischierebbero di finire nell'indifferenziato o addirittura essere abbandonati);
- b) consentono conferimenti in orari diversi dai calendari delle raccolte domiciliari;
- c) contribuiscono a ottimizzare la logistica della raccolta riducendone i costi.

La vicinanza all'utenza grazie alla diffusione sul territorio, insieme alla procedura semplificata prevista dal DM 8 aprile 2008, rende i centri di raccolta strutture funzionali a supportare la corretta gestione dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa e della massima separazione dei flussi.

L'evoluzione della norma primaria rende però necessario ripristinare un coordinamento con la disciplina sui centri di raccolta, risalente al lontano 2008. Tale occasione è fornita dal decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 che, intervenendo con l'art. 5 sul DM 8 aprile 2008, consente oggi, in sede di "correttivo", di apportare le modifiche necessarie a ripristinare il coordinamento tra le due norme.

Questa occasione consente inoltre di apportare al decreto ministeriale piccole modifiche, sulla scorta di quelle già introdotte con il D.lgs 116/2020, permetterebbero ai centri di raccolta di rispondere sia alle nuove esigenze di conferimento dei cittadini che alle esigenze di semplificazione dei gestori di infrastrutture tanto strategiche per la fase della raccolta.

In questo contesto le proposte di Utilitalia riguardano i seguenti punti:

### 1. Eliminare la limitazione alla sola provenienza domestica per alcune tipologie di rifiuti

In particolare tale limitazione andrebbe eliminata per i toner per stampa esauriti diversi di quelli di cui alla voce 08 03 17\* (codice EER 08 03 18) e per le componenti rimosse dalle apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15\* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa (codice EER 16 02 16)). In questo modo, non solo verrebbe ripristinato il coordinamento tra la norma primaria e norma d'attuazione<sup>2</sup>, ma si metterebbe anche il gestore del servizio pubblico in condizione di poter rispondere alle esigenze di conferimento del proprio territorio. Le utenze non domestiche chiedono infatti di poter conferire al servizio pubblico rifiuti non pericolosi costituiti da *toner* per stampa. Il codice EER del rifiuto (08 03 18) è presente sia nell'allegato L-quater del D.lgs

---

<sup>2</sup> Infatti la definizione di «rifiuti urbani» introdotta dal decreto legislativo settembre 2020 n. 116 ricomprende anche i rifiuti provenienti da utenze non domestiche che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici elencati nell'allegato *L-quater* e prodotti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Mentre il decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008, che in attuazione dell'art. 183 comma 1 lettera mm) del D.lgs 152/06 reca la disciplina dei centri di raccolta dei «rifiuti urbani», limita il conferimento di alcune categorie di rifiuti alla sola provenienza domestica.

152/06 sia nel DM 8 aprile 2008, ma in questo secondo caso con la limitazione ai conferimenti delle sole utenze domestiche. Per rispondere a queste richieste di conferimento il gestore dovrebbe organizzare circuiti dedicati di raccolta, con decuplicazione dei costi a carico della collettività. Inoltre, in assenza di un idoneo impianto autorizzato allo stoccaggio, rimarrebbe il problema di dove raggruppare tali rifiuti prima del loro trasporto all'impianto di trattamento.

## **2. Eliminare le limitazioni di conferimento a specifiche tipologie di rifiuto esistenti per alcuni codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER)**

Questo problema riguarda in particolare i rifiuti costituiti da gas in contenitori a pressione (codici EER 16 05 04\* e 16 05 05) che il DM 8 aprile 2008 limita solo a "estintori e aerosol ad uso domestico". Tale limitazione non consente ai gestori dei centri di raccolta di poter accogliere le richieste di altri contenitori di gas a pressione provenienti dalle utenze domestiche, come ad esempio i contenitori (cartucce) di gas butano vuote del tipo Campingaz (EER 160504\*). Dato che ad oggi non esistono obblighi di ritiro di tali contenitori da parte dei rivenditori, per tale tipologia di rifiuti (e per tipologie di rifiuti simili) non si ravvisano altre possibilità di conferimento se non nel flusso dell'indifferenziato, con importanti rischi per la relativa filiera di trattamento (non sono nuovi gli incendi in impianti di trattamento delle frazioni residue riconducibili a imballaggi contenenti residui di gas). Anche in questo caso, prevedere modalità di raccolta diverse (ad esempio raccolte domiciliari dedicate) non risponderebbe ai criteri di sostenibilità, proporzionalità ed economicità che sottendono a una buona ed efficiente gestione dei rifiuti urbani.

## **3. Introdurre il codice EER 18.01.03\***

L'ultima proposta riguarda l'introduzione nel DM 8 aprile 2008 del codice EER **18.01.03\***, limitatamente alle siringhe usate conferite all'interno dei contenitori specifici per rifiuti a rischio infettivo direttamente da utenti domestici e dal gestore del servizio pubblico nell'ambito della raccolta dei rifiuti abbandonati.

La pratica delle cure domiciliari è oramai ampiamente diffusa nel territorio nazionale. Queste producono quotidianamente tipologie di rifiuti spesso non compatibili con le tradizionali frazioni oggetto di raccolta differenziata. Un esempio sono i rifiuti costituiti da siringhe. Per non contaminare le altre frazioni ed evitare di esporre gli operatori della raccolta al rischio di contatto, è quanto mai opportuno creare un canale di conferimento apposito per questa tipologia di rifiuti sfruttando la rete dei centri di raccolta. L'introduzione nel DM 8 aprile 2008 del codice EER 18.01.03\*, limitatamente alle siringhe usate, ovviamente prevedendone il conferimento all'interno dei contenitori specifici per rifiuti a rischio infettivo, consentirebbe al gestore del servizio di poter conferire nei centri di raccolta le siringhe abbandonate rinvenute in aree pubbliche<sup>3</sup>, in modo da poter organizzare il successivo trasporto presso idonei impianti di trattamento mediante carichi utili, così da efficientare la logistica e i costi del servizio.

---

<sup>3</sup> La [Circolare n. 95 del 24/01/2012](#) dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali consente l'iscrizione in 1° categoria (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) del codice EER 18.01.03\* attraverso cui identificare "le siringhe usate giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".

#### **4. Introdurre nuovi codici EER per la corretta classificazione dei rifiuti inerti prodotti da attività “fai da te”**

I rifiuti inerti prodotti da interventi di rimozione “fai da te”, cioè eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, sono oggi oggetto di un ibrido normativo: da una parte il D.lgs. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. 116/2020) li classifica come rifiuti speciali al pari di tutti gli altri rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), dall'altra la nota del Ministero della Transizione Ecologica n. 10249 del 2 febbraio 2021 stabilisce che possono essere “*gestiti alla stregua dei rifiuti urbani [...] e [...] conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008*”. Ciò ha comportato per i gestori del servizio pubblico numerose difficoltà operative in termini di coerenza con la normativa, di accettazione delle richieste di conferimento, di rendicontazione (come “speciali” di flussi ammessi in infrastrutture dedicate alla gestione dei soli rifiuti urbani), e talvolta addirittura di riconoscimento dei costi di gestione in quanto la TARI (fonte di finanziamento del servizio) riguarda la gestione dei soli rifiuti urbani.

Lo schema di D.lgs recante disposizioni integrative e correttive al D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 ha provato a risolvere il problema riconducendo nell'alveo degli speciali solo i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti «nell'ambito di attività di impresa». Tuttavia il parere negativo della Conferenza Unificata delle Regioni e della stessa Anci hanno messo in discussione la percorribilità di questa soluzione.

I gestori del servizio pubblico, anche al fine di limitare i fenomeni di abbandono, sono disposti a continuare ad accettare questa tipologia di rifiuti all'interno dei centri di raccolta, almeno fintanto che non saranno poste in essere valide (e agevolate) alternative di conferimento, e a patto che si preveda un meccanismo di copertura dei costi di gestione, anche nell'ambito dello stesso Piano Economico Finanziario (PEF).

In questo contesto risulta però necessario integrare l'elenco dei codici EER dei rifiuti inerti da C&D presenti nel DM 8 aprile 2008, e che possono normalmente originarsi da lavori eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, al fine di poter rispondere alle diverse richieste di conferimento, classificare correttamente il rifiuto e poterlo così avviare alle appropriate filiere di trattamento.

Di seguito un elenco dei codici che potrebbero essere introdotti nel DM 8 aprile 2008, ovviamente con la limitazione a piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione:

- carta catramata (codice EER 17.03.01\*);
- guaina bituminosa (codice EER 17.03.02);
- lana di vetro (codice EER 17.06.03\*);
- lana di roccia (codici EER 17.06.03\* e 17.06.04);
- vetroresina (codici EER 17.09.03\* e 17.06.04 se ondulina);
- cartongesso (codice EER 17.08.02).

## 5. Semplificare l'accesso ai Centri di raccolta per le UtENZE non domestiche

L'art. 212 comma 8 del D.lgs 152/2006 prevede che i produttori iniziali che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (non pericolosi e pericolosi non eccedenti i 30 kg o 30 l/giorno) siano iscritti in un'apposita sezione dell'Albo Gestori Ambientali.

Con la circolare 347 del 29 maggio 2015 l'Albo ha chiarito che l'articolo 212, comma 8, «non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all'obbligo d'iscrizione all'Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale».

La conseguenza (tratta dalla stessa circolare) è che «l'impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività, ha l'obbligo d'iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M.120/2014».

Molte attività commerciali o di servizio hanno necessità di trasportare i propri rifiuti urbani solo per conferirli ai centri di raccolta comunali. Vincolare all'iscrizione all'Albo la possibilità da parte di queste utenze di conferire ai centri di raccolta i rifiuti urbani prodotti nell'ambito delle proprie attività<sup>4</sup> rappresenta un appesantimento burocratico che non fornisce maggiori garanzie in termini di tracciabilità e legalità ma, al contrario, favorisce comportamenti elusivi e persino illegali. Sono infatti poche le imprese che sono anche utenze non domestiche (UND) che si sono dotate dell'iscrizione in 2-bis per conferire ai centri di raccolta. Quando ciò non accade le alternative all'iscrizione all'Albo sono principalmente di tre tipi:

1. simulare conferimenti da parte di utenze domestiche (UD) utilizzando per il tragitto dalla propria sede al centro di raccolta il proprio mezzo privato;
2. utilizzare (in caso di rifiuti ingombranti) il servizio di ritiro a domicilio, laddove messo a disposizione dal gestore, con un costo aggiuntivo per la collettività (il costo del servizio ricade tra quelli indivisibili della TARI);
3. nella peggiore delle ipotesi, in mancanza di una soluzione semplice, economica e a portata di mano, abbandonare i rifiuti in strada.

L'attuale normativa limita quindi la fruibilità del servizio pubblico da parte delle UND, non favorisce la raccolta differenziata o ne incrementa i costi a carico della collettività.

Alla luce delle ragioni sopra esposte si propone di modificare il comma 19-bis dell'art. 212 prevedendo per le UND l'esclusione dall'obbligo di iscrizione all'Albo per i soli conferimenti ai centri di raccolta, parallelamente a quanto avviene già per le imprese agricole che conferiscono i propri rifiuti al circuito organizzato di raccolta.

A tal fine, la proposta è integrare come segue il comma 19-bis dell'art. 212:

---

<sup>4</sup> Si pensi, ad esempio, al negoziante di prossimità che voglia conferire direttamente al centro di raccolta i propri imballaggi senza dover aspettare il giorno dedicato al loro ritiro, oppure all'agenzia di viaggi che si trova dismettere materiale cartaceo obsoleto in quantità superiori al volume dei contenitori a loro disposizione, oppure l'ufficio che si trova a dismettere i toner delle stampanti (i quali non possono essere conferiti nei contenitori dedicati alle tradizionali frazioni di raccolta differenziata).

«Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183. Sono altresì esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i soggetti produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1 lettera "mm", con veicoli nella propria disponibilità ai sensi del Codice della Strada e delle norme di applicazione vigenti».

Si fa infine presente che tale proposta è in linea con:

- la Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/Ce, che all'articolo 26 prevede che gli Stati membri provvedano affinché le proprie autorità competenti tengano un registro «*degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti **a titolo professionale***», espressione che sulla base della Sentenza della Corte di Giustizia UE (Terza Sezione) del 9 giugno 2005 nella causa C-270/03<sup>5</sup> è da intendersi come «*gli stabilimenti o le imprese che, nell'ambito delle loro attività, provvedono **in via ordinaria e regolare** al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da loro stessi [...]*»;
- le definizioni di cui all'art. 183 comma 1 lettera o) e mm), che chiariscono come il centro di raccolta non sia un impianto di trattamento ma ancora una fase della raccolta;
- la Sentenza Consiglio di Stato 17 febbraio 2004, n. 609, che al paragrafo 6.1 «*[...] iscrive la fase della raccolta differenziata in quella della raccolta in generale, **e dunque prima che si dia luogo al trasporto [...]***»;
- il DM 8 aprile 2008 (*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato*), che non riporta tra i requisiti tecnico gestionali e le procedure da seguire l'indicazione di verificare l'iscrizione all'Albo dei soggetti conferenti (UND), tanto che nella scheda per la registrazione dei conferimenti di cui all'allegato e 1a, ci sono i campi per la registrazione della partita IVA, della targa del mezzo, ma non quello per la registrazione del numero di iscrizione all'Albo.

---

<sup>5</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62003CJ0270&from=IT>



[www.utilitalia.it](http://www.utilitalia.it)

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80/A | 00192 Roma



[www.utilitalia.it](http://www.utilitalia.it)

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80/A | 00192 Roma